

Relazione Tecnica Partecipazioni dirette ed Indirette Comune di Norcia



L'art. 20 del D.Lgs 175/2016 impone di effettuare con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute dal Comune alla data del 31.12.2017, atto che deve essere adottato entro il 31.1.2018.

STATO DELL'ARTE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI NORCIA AL 31.12.2017

SOCIETA' PARTECIPATE	MODELLO DI REVISIONE	SOCIETA' PRESENTE AL 31.12. 2017
CONNESI SPA	MANTENERE	SI
UMBRIA DIGITALE	MANTENERE	SI
VALLE UMBRA SERVIZI SPA	MANTENERE	SI
<u>VALNERINA SERVIZI S.C.P.A</u>	MANTENERE	SI
<u>VUS COM SRL</u>	MANTENERE	SI
<u>VUS G.P.L. SRL</u>	DISMETTERE	SI

PRINCIPALI NORME PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI REVISIONE ORDINARIA ANNO 2018

Le principali norme, di cui occorre far riferimento per la predisposizione del Piano di Revisione Ordinaria delle società partecipate direttamente ed indirettamente dal Comune di Norcia, ove compatibili con lo stato dell'arte sopra rappresentato sono le seguenti:

Art. 20. COMMI 1 E 2 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

__Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse

generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE)

n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di

partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

Si espone ora società per società, una sintetica relazione in ordine al piano di Revisione Ordinaria delle Società partecipate dal Comune di Norcia, ove vengono descritte le principali caratteristiche delle Società, l'inquadramento giuridico, le attività svolte, l'andamento aziendale nel triennio 2015 – 2017, sulla base delle verifiche richieste dal combinato disposto degli articoli 4,5,20 del TUSP.

Partecipazioni dirette:

Denominazione	Anno di costituzione	Quota di partecipazione	Attività svolta	Numero dipendenti	Numero amministratori
V.U.S. S.P.A.	2001	1,22	Attività di raccolta, trattamento e fornitura di acqua - Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotta - Gestione delle reti fognarie - Raccolta di rifiuti non pericolosi - Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi servizi idrici, energetici ed ambientali ATO UMBRIA3	402	3
UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	2002	0,00006	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, altre attività connesse nel settore delle tecnologie dell'informatica, costruzione di opere di pubblica utilità per le telecomunicazioni.	76	1
VALNERINA SERVIZI S.C.P.A.	1990	12,00	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte	3	1

VUS SPA

Per quanto riguarda **V.U.S. S.p.A.** è una società multiutility in house che svolge servizi di interessi generale, quali la raccolta, trattamento e fornitura di acqua, la distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte, la gestione delle reti fognarie, la raccolta di rifiuti solidi non pericolosi, il trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi.

E' una società a capitale interamente pubblico i cui soci sono i 22 comuni del comprensorio folignate, spoletino e della Valnerina. La società è affidataria del servizio idrico integrato.

Dall'analisi della struttura societaria e dell'attività svolta da Vus S.p.a. è emerso che **non si ravvisa alcuno**

degli elementi ostativi previsti dal D. Lgs. 175/2016 per la conferma della partecipazione societaria.

UMBRIA DIGITALE

Con riferimento ad **Umbria Digitale s.c.a r.l.**, trattasi di una società consortile a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, non ha scopo di lucro ed è al servizio della Regione Umbria, dei Comuni, delle Agenzie o organismi pubblici in essa consorziati, svolgendo attività di interesse generale per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale e attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici soci secondo il modello in house providing. La società eroga servizi per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale per la diffusione della Banda Larga e dei servizi infrastrutturali della Community Network (CN) nonché del Data Center Regionale Unitario (DCRU), operando anche per la produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell'informazione, curando le attività relative alla gestione del Sistema Informativo Regionale dell'Umbria (SIRU) e alla manutenzione delle reti locali e delle postazioni dei consorziati, configurandosi come centro servizi territoriale. Il Comune di Norcia, essendo un Ente di piccole dimensioni, ritiene la partecipazione societaria particolarmente utile per poter accedere ai servizi di innovazione tecnologica proposti dalla società, a condizioni economiche particolarmente vantaggiose, tra cui il sistema di fatturazione elettronica, di archiviazione dei contratti informatici e la piattaforma PagoPa. **Si ritiene di mantenere la partecipazione societaria in quanto non vi sono elementi ostativi alla stessa tra le condizioni poste dal D. lgs. 175/2016 ed il giudizio sulla società è positivo.**

VALNERINA SERVIZI SCPA

Quanto a **Valnerina Servizi S.c.p.a.** è una società consortile per azioni che è stata costituita il 26/09/1990 che si occupa della realizzazione della rete di trasporto e distribuzione del gas naturale, nonché nella distribuzione del GPL nei territori dei Comuni della Valnerina. Alla Società partecipano il Consorzio BIM Nera e Velino, il Comune di Norcia, il Comune di Cascia, la Comunità Montana Valnerina, il Comune di Cerreto di Spoleto, il Comune di Preci, il Comune di Sellano, il Comune di Monteleone di Spoleto, il Comune di Sant'Anatolia di Narco, il Comune di Scheggino, il Comune di Vallo di Nera, il Comune di Poggiodomo e la società AMI 2000 Srl, che è una società privata. La società è anche proprietaria di parte delle reti di distribuzione. Sebbene svolga in concreto attività di interesse generale e quindi non ricada nell'ipotesi contemplata dall'art. 20, c.2, lett. e) del D. Lgs. 175/2016, ha riportato un risultato negativo di esercizio per quattro dei cinque esercizi precedenti l'entrata in vigore del decreto stesso, anche se nel 2017 ha chiuso con un utile di oltre 128889,00 €.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 09/04/2014 con la quale è stata conferita la delega al Comune di Foligno ad operare in qualità di stazione appaltante, al fine di procedere all'affidamento, mediante gara, del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo denominato Perugia 2-Sud e Est.

Rilevato che tale procedura non è stata ancora conclusa, con la delibera di razionalizzazione straordinaria **N. 22 del 26/09/2017** e considerata la presenza di altre cause ostative al mantenimento (presenza di perdite di esercizio pregresse e numero degli amministratori maggiore del numero dei dipendenti) si riteneva e di procedere alla alienazione della Società per le motivazioni suesposte.

Tuttavia tenuto conto di quanto evidenziato nel verbale della riunione dell'assemblea ordinaria dei soci della Valnerina Servizi S.c.p.a. tenuta **in data 09/11/2018**, **si ritiene di poter mantenere le partecipazioni nella Società Valnerina servizi s.c.p.a. secondo le motivazioni qui di seguito riportate:**

1) i tempi di conclusione della gara per l'affidamento della gestione degli impianti gas naturali non sono definiti, in quanto per procedere con la presentazione delle offerte da parte delle due società che hanno manifestato l'interesse a partecipare, la Stazione appaltante Comune di Foligno doveva richiedere tutti i dati aggiornati al 31/12/2017 essendo gli ultimi forniti del 31/12/2014, ma alcuni Comuni non essendo ancora pronti hanno richiesto un rinvio. Al momento si presume l'apertura delle offerte a giugno, la conseguente

aggiudicazione entro il 31/12/2019 e di seguito il periodo di avvicinamento, salvo proroghe.

2) Relativamente al Decreto Legislativo 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, l'Amministratore ricorda che con l'Assemblea del 27/07/2017 la Società ha dato avvio all'attuazione delle nuove prescrizioni, iniziando con la nomina del revisore legale dei conti come da art. 3 punto 2. Successivamente in data 29/09/2017 con Assemblea straordinaria presieduta dal notaio Pirone, è stato adeguato l'intero statuto societario e nello stesso giorno con immediata Assemblea ordinaria è stato nominato un amministratore unico in sostituzione del consiglio di amministrazione, come da art. 11 comma 2 del Testo Unico.

3) Si evidenzia che attualmente il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori, che la società svolge due servizi di interesse generale, gas naturale e gpl a rete e che il fatturato medio è superiore a 500.000 euro per il triennio precedente. Inoltre l'utile conseguito nell'esercizio 2017 conferma per i Soci nessun aggravio economico, come già rilevato negli ultimi anni.

Pertanto a fronte delle modifiche deliberate si ritiene di mantenere la partecipazione societaria in quanto non vi sono elementi ostativi alla stessa tra le condizioni poste dal D. lgs. 175/2016 ed il giudizio sulla società è positivo.

Partecipate indirette:

Denominazione	Società tramite	Quota detenuta dalla società tramite	Quota detenuta dall'Ente	Attività svolta	Numero amministratori	Numero dipendenti
V.U.S. COM S.R.L.	V.U.S. S.P.A.	100,00	1,22	VENDITA GAS NATURALE	1	10 unità in comando da Vus s.p.a.
V.U.S. G.P.L. S.R.L.	V.U.S. S.P.A.	51,00	0,6222	VENDITA E DISTRIBUZIONE G.P.L. A PRIVATI	5	0
CONNESI SPA	V.U.S. S.P.A.	18,75	0,22875	REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, TRASMISSIONE DATI, INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	7	15

- VUS - COM s.r.l.

Con riferimento a **VUS-COM s.r.l.** vi è da dire che la società svolge il servizio di vendita del gas metano con la produzione di costanti e significativi utili (dato 2016: Euro 1.310.198,00) e l'analisi sostenuta non ha evidenziato alcuna criticità.

- VUS GPL s.r.l.

Quanto a **VUS GPL s.r.l.**, possono essere qui richiamate le considerazioni generali svolte in riferimento all'attività di VUS-COM srl.; tuttavia la società pone **due criticità che non appaiono superabili**:

- **limite minimo di fatturato conseguito nel triennio, inferiore ad € 500.000,00** [rif art. 20, comma 2, lettera d]
- **rapporto tra dipendenti e amministratori** [rif art. 20, comma 2, lettera b)], essendo di fatto priva di dipendenti ed avendo n. 5 amministratori.

Conseguentemente, considerando i requisiti posti dal D. Lgs. 175/2016, **non appare possibile il mantenimento della partecipazione societaria.**

- CONNESI SPA

Con riguardo a **CONNESI SPA** l'analisi condotta non ha evidenziato alcuna criticità.

PARTECIPAZIONI DA MANTENERE

Si propone il mantenimento per le ragioni su esposte delle seguenti partecipazioni dirette ed indirette del Comune di Norcia:

- *VALLE UMBRA SERVIZI SPA*
- *UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.*
- *CONNESI SPA*
- *VUS COM SRL*
- *VALNERINA SERVIZI S.C.P.A.*

PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE

Si propone la dismissione per le ragioni su esposte delle seguenti partecipazioni dirette ed indirette del Comune di Norcia:

- *VUS GPL SRL* (Società a partecipazione indiretta tramite VUS SPA) in quanto in sede di analisi è stato rilevato che la suddetta Società presenta un numero di dipendenti inferiore al numero degli Amministratori (Art. 20 comma 2 lett. B D. Lgs. n. 175/2016);